

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XII
N. 103**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 20 GENNAIO 1989

Risoluzione legislativa

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva del Consiglio relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada

Annunziata il 18 aprile 1989

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 339 def.),

consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 75 del Trattato CEE (doc. C2-106/88),

giudicando corretta la base giuridica proposta,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A2-331/88),

1. — Approva, conformemente alla votazione, la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche da esso arretrate;

2. — Chiede al Consiglio di informare il Parlamento qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. — Auspica di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda arrecare modifiche significative alla proposta della Commissione;

4. — Incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione, nonché, per informazione, ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

ENRICO VINCI
Segretario generale

FRANÇOIS MUSSO
Vicepresidente

TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Direttiva del Consiglio relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada (COM(88) 339 def.).

Emendamento n. 2

ART. 4, paragrafo 2

2) Gli Stati membri possono rilasciare il certificato di idoneità professionale ai conducenti che ne facciano richiesta per la prima volta, senza che questi siano obbligati a soddisfare alle disposizioni del paragrafo 1, a condizione che detti conducenti dimostrino di avere esercitato senza interruzione l'attività di conducente di veicoli per il trasporto di merci pericolose almeno nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente direttiva.

TESTO

MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Direttiva del Consiglio relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada (COM(88) 339 def.).

Emendamento n. 1

ART. 1, paragrafo 1-*bis* (nuovo)

1-*bis*. La presente direttiva disciplina anche la formazione professionale dei guidatori che trasportano merci pericolose ai sensi della presente direttiva per conto dell'esercito o dei servizi di sicurezza degli Stati.

Emendamento n. 2

ART. 4, paragrafo 2

2) Gli Stati membri possono rilasciare il certificato di idoneità professionale ai conducenti che ne facciano richiesta per la prima volta, senza che questi siano obbligati a soddisfare alle disposizioni del paragrafo 1, a condizione che detti conducenti dimostrino di avere esercitato senza interruzione l'attività di conducente di veicoli per il trasporto di merci pericolose almeno nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente direttiva senza incidenti rilevanti verificatisi per colpa del guidatore.

Emendamento n. 3

ART. 5-*bis* (nuovo)

I corsi di aggiornamento sono obbligatori qualora:

a) la direttiva sia stata integrata in misura considerevole da nuove disposizioni:

TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Emendamento n. 4
ART. 7, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva. In particolare, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione i modelli di certificati o di documenti equivalenti, adottati in vista dell'applicazione dell'articolo 1 della presente direttiva. La Commissione fa pervenire senza indugio queste ultime informazioni agli altri Stati membri.

Emendamento n. 6
Allegato 2.

Elenco delle materie di cui all'articolo 4 della presente direttiva.

Le conoscenze da prendere in considerazione ai fini del rilascio del certificato di idoneità professionale devono vertere

TESTO

MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

b) siano state inserite negli elenchi degli allegati 1, 1-bis e 1-ter della direttiva nuove merci pericolose e sostanze di rifiuto;

c) il conducente, per qualsiasi ragione, non abbia effettuato trasporti di sostanze contemplate nell'ambito della direttiva durante un periodo di almeno due anni.

Emendamento n. 4
ART. 7, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva. I certificati introdotti da ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 1 della presente direttiva devono essere di modello uniforme. La Commissione fa pervenire senza indugio queste ultime informazioni agli altri Stati membri.

Emendamento n. 5
Allegato 1-bis.

Aggiungere:
pile o batterie usate.

Emendamento n. 6
Allegato 2.

Elenco delle materie di cui all'articolo 4 della presente direttiva.

Le conoscenze da prendere in considerazione ai fini del rilascio del certificato di idoneità professionale devono vertere

almeno sulle materie comprese nel presente elenco:

a) le prescrizioni di carattere generale applicabili al trasporto delle merci pericolose;

lettere b) e c) immutate

d) il comportamento da adottare dopo un incidente (primi soccorsi, sicurezza della circolazione, nozioni di base relative all'utilizzazione delle attrezzature di protezione, ecc.);

lettera e) immutata

f) ciò che un conducente di veicolo deve fare e ciò che non deve fare quando trasporta merci pericolose;

almeno sulle materie comprese nel presente elenco:

a) le prescrizioni di carattere generale applicabili al trasporto delle merci pericolose e i sistemi di prevenzione ed estinzione degli incendi;

lettere b) e c) immutate

d) il comportamento da adottare dopo un incidente (primi soccorsi e comunicazione, sicurezza della circolazione, nozioni di base relative all'utilizzazione delle attrezzature di protezione, ecc.);

lettera e) immutata

f) ciò che un conducente di veicolo deve fare e ciò che non deve fare quando trasporta merci pericolose, in particolare conoscenza delle normative in vigore relative al tasso massimo di alcool ammesso durante il periodo di guida;

lettere da g) a k) immutate

k-bis) normativa relativa alla pulizia e al lavaggio dell'unità di trasporto;

k-ter) documentazione relativa al carico trasportato;

k-quater) posteggio e sorveglianza dell'unità di trasporto.